

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 19 novembre 2021, n. 27.

Interventi per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo sul territorio della Regione.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, intende prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, della cyberpedofilia, dei discorsi d'odio, della dipendenza digitale e del *sexting* in tutte le manifestazioni, attraverso la tutela della crescita educativa, sociale e psicologica dei minori, proteggendo e sostenendo i soggetti più fragili.

Art. 2.

Interventi della Regione

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove e sostiene programmi e progetti per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto della dignità personale, nonché interventi per la tutela della integrità psico-fisica e della *privacy* dei minori, in particolare nell'ambiente scolastico e nei luoghi di aggregazione giovanile, e interventi finalizzati alla diffusione della cultura del rispetto dei sentimenti relativi alla sfera dell'affettività e della sessualità.

2. La Regione promuove e sostiene inoltre interventi finalizzati all'uso consapevole e critico degli strumenti digitali e della rete internet, nonché di contrasto al fenomeno del *revenge porn* e alla diffusione non consensuale di immagini e video sessualmente espliciti.

Art. 3.

Azioni finanziabili

1. Sono ammessi ai finanziamenti i programmi e i progetti di cui all'articolo 2 concernenti i seguenti interventi:

a) realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, della cyberpedofilia, del *sexting* e delle relative conseguenze;

b) promozione di iniziative di carattere culturale, sociale, ricreativo e sportivo sui temi della legalità e del rispetto reciproco, nonché sull'uso consapevole degli strumenti digitali e della rete internet;

c) organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico, gli operatori sportivi e gli educatori in generale volti a garantire tecniche psico-pedagogiche e pratiche educative per attuare un'efficace azione, preventiva e di contrasto del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, della cyberpedofilia e del *sexting* con particolare attenzione ai rischi provenienti dai modelli culturali potenzialmente lesivi della dignità della persona, veicolati dai mezzi di comunicazione e dal *web*;

d) attivazione di progetti di rete che promuovano, previo accordo, forme permanenti di collaborazione anche con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, le prefetture, le università della Regione, l'ufficio scolastico regionale e le sue articolazioni territoriali, le forze dell'ordine, le aziende sanitarie provinciali e gli enti locali;

e) organizzazione di corsi, programmi di assistenza, gruppi di supporto per i genitori finalizzati ad aiutarli ad acquisire consapevolezza del fenomeno del bullismo, in particolare sul tema della prevenzione e sull'aspetto del dialogo sia con i figli vittime di soprusi o spettatori delle violenze altrui, sia con coloro che si sono resi responsabili di azioni di bullismo per agevolarne il recupero sociale;

f) attivazione di programmi di sostegno in favore dei minori vittime, autori e spettatori di atti di bullismo, ovvero di un percorso di sostegno con il gruppo classe in cui si sono verificati gli atti di bullismo, di cyberbullismo, di cyberpedofilia, di violazione della privacy e di *sexting*, nonché di sportelli di ascolto negli istituti e nelle scuole, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali, per stimolare consapevolezza riguardo agli schemi comportamentali disfunzionali che bullo, vittima e spettatori attivano e per sostenere l'apprendimento di comportamenti sociali positivi;

g) realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte ai bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché alle loro famiglie, con particolare attenzione alla creazione di modalità di coinvolgimento e partecipazione per i genitori, e agli insegnanti ed educatori in generale in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, della cyberpedofilia, della violazione della privacy, del *sexting* e delle relative conseguenze;

h) promozione di programmi di recupero rivolti agli autori di atti di bullismo e di cyberbullismo, di cyberpedofilia e di *sexting*, anche attraverso il supporto di competenti figure professionali e il coinvolgimento di associazioni e istituzioni attive sul territorio;

i) attivazione di percorsi di *peer education* che mirino a favorire la comunicazione tra adolescenti, lo sviluppo di competenze e consapevolezze fra gli stessi, allo scopo di ridefinire ruoli e relazioni all'interno della scuola e anche nella comunità, ricercando nuove forme di partecipazione giovanile.

2. Nel caso in cui gli interventi prevedano per la loro realizzazione un diretto contatto con i minori, i proponenti dei relativi progetti attestano le specifiche competenze e le certificazioni possedute dai soggetti impiegati nella loro attuazione.

Art. 4.
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 3:

- a) comuni, singoli e associati;
- b) istituzioni scolastiche e formative;
- c) università della Regione;
- d) istituti penitenziari della Regione;
- e) aziende del sistema socio-sanitario regionale;
- f) soggetti del terzo settore operanti nella Regione da almeno tre anni, nel campo del disagio sociale dei minori o in quello educativo e iscritte all'albo nazionale o regionale o accreditate dall'agenzia esecutiva europea per l'educazione (EACEA) o dall'agenzia nazionale per i giovani nell'ambito del programma Erasmus+;
- g) associazioni sportive dilettantistiche, che operano nella Regione, iscritte nel registro del CONI, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport per i minori.

Art. 5.
Criteri e modalità per la concessione dei finanziamenti

1. La Giunta regionale, con apposita delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione legislativa competente per materia dell'Assemblea regionale siciliana, determina i criteri e le modalità relativi alla:

- a) redazione da parte dei soggetti beneficiari dei programmi e dei progetti concernenti gli interventi di cui all'articolo 2, dando priorità alle iniziative promosse dalle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, pubbliche e paritarie;
- b) presentazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi ammessi ai finanziamenti;
- c) valutazione delle domande per la conseguente formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;
- d) erogazione dei finanziamenti;
- e) rendicontazione e controllo delle spese sostenute.

2. La Giunta regionale, con la delibera di cui al comma 1, stabilisce altresì i requisiti dei soggetti che, nell'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, operano direttamente a contatto con i minori.

3. La Regione concede i finanziamenti di cui alla presente legge tramite espletamento di procedure ad evidenza pubblica.

Art. 6.

Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo

1. Al fine di creare una sinergia tra tutti gli attori che possono contribuire a prevenire, gestire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo, della cyberpedofilia e del *sexting* sul territorio è istituita, presso la Giunta regionale, la Consulta regionale sul bullismo e sul cyberbullismo, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta si avvale del supporto del Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 e successive modificazioni, dell'Osservatorio permanente sulle famiglie di cui all'articolo 18 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e successive modificazioni, del Corecom Sicilia, nonché dei dipartimenti delle aziende del servizio sanitario regionale che si occupano di disagio, devianza e dipendenza.

3. Fanno parte della Consulta: l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, che la presiede; il dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio; un rappresentante del dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico; un rappresentante del dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo; un rappresentante della direzione generale regionale competente in materia di sicurezza; un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale; tre rappresentanti designati dalle aziende sanitarie provinciali; tre rappresentanti designati dal Tavolo regionale del Terzo Settore; un rappresentante dei genitori designato dal Forum regionale delle associazioni familiari; un esperto di servizi di *social networking* e della rete internet indicato, previa intesa con gli uffici statali competenti, dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni; un rappresentante del mondo accademico e della ricerca universitaria esperto di bullismo come fenomeno sociale; un rappresentante delle associazioni sportive designato dal CONI Sicilia; un rappresentante da individuarsi tra le associazioni di solidarietà familiare regolarmente iscritte all'apposito albo di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 10/2003, che si occupano prioritariamente di lotta alla pedofilia, alla violenza sessuale sui minori, pedopornografia in rete, cyberpedofilia, bullismo e cyberbullismo.

4. La Consulta ha lo scopo di raccogliere informazioni sul bullismo e sulle iniziative di prevenzione e contrasto di ogni forma di bullismo presenti sul territorio, con un approccio multidisciplinare al fine di ottimizzare le azioni sul territorio, evitando sovrapposizioni con interventi di altri soggetti pubblici, nonché il compito di confrontare, condividere, valutare e mettere in rete le buone pratiche, tecnologie, processi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

5. La Consulta può proporre attività di rete con altri soggetti analoghi operanti in altre Regioni o con altri soggetti istituzionali di livello nazionale ed europeo aventi fra le proprie finalità la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di violenza esercitata o promossa tramite gli strumenti digitali, in particolare con l'Agenzia nazionale per i giovani e con ogni altro soggetto coinvolto nello sviluppo del "European Digital Educational Hub" promosso dalla Commissione Europea.

6. In considerazione delle particolari funzioni svolte dalla Consulta sono definite con regolamento interno le modalità per la collaborazione ai lavori della Consulta di esperti in materia, degli ordini professionali nelle competenze pedagogiche, sociali, psicologiche, pedagogiche della comunicazione, giuridiche, medial e delle comunicazioni sociali telematiche, e altre autorità competenti in materia di infanzia e di adolescenza.

7. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso delle spese. Le attività di segreteria della Consulta sono assicurate dalla struttura amministrativa competente nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 7.

Clausola valutativa

1. L'Assemblea regionale siciliana valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle sue diverse manifestazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea regionale siciliana una relazione annuale contenente:

a) gli interventi realizzati, specificandone tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi, distribuzione territoriale, soggetti coinvolti e relative caratteristiche;

b) le misure di intervento della Regione e le relative modalità di finanziamento;

c) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge;

d) i risultati positivi conseguiti nel corso dell'attuazione della presente legge.

3. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito istituzionale, i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.

Art. 8.

Ambulatorio dedicato alla prevenzione e contrasto del bullismo, cyberbullismo, sexting e della cyberpedofilia - Sportello per l'ascolto

1. Le aziende sanitarie provinciali presenti nel territorio della Regione, in collaborazione con le associazioni di solidarietà familiare regolarmente iscritte all'apposito albo di cui all'articolo 16 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, che

si occupano prioritariamente di pedofilia e violenza sessuale su minori, pedopornografia in rete, lotta al bullismo e al cyberbullismo, minori orfani, figli di vittime di violenza domestica, sono autorizzate ad attivare, nei consultori familiari di competenza, un ambulatorio per l'ascolto, il riconoscimento precoce e il trattamento della sofferenza psicologica dei minori vittima di bullismo, cyberbullismo, *sexting* e cyberpedofilia.

2. Gli interventi finalizzati alla prevenzione possono essere realizzati dalle aziende sanitarie del territorio regionale, anche attraverso la stipula di accordi o protocolli d'intesa, in collaborazione con le amministrazioni comunali, le forze dell'ordine, le istituzioni scolastiche, le organizzazioni senza scopo di lucro afferenti al terzo settore, le associazioni sportive, gli ordini professionali nelle competenze pedagogiche, sociali, psicologiche, pedagogiche della comunicazione, giuridiche, medial e delle comunicazioni sociali telematiche, e le agenzie educative territoriali e i soggetti che a vario titolo ricoprono un ruolo educativo. Tali attività sono svolte prevalentemente in ambito scolastico ma anche in altri luoghi di aggregazione giovanile.

3. I dirigenti degli istituti scolastici territoriali attivano sportelli di ascolto, anche telematici, in grado di garantire l'anonimato, nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, anche attraverso il supporto dell'ambulatorio di cui al comma 1.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa massima di 200 migliaia di euro nell'ambito e con le risorse del Fondo per le politiche sociali destinate alla Regione, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 10.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24

1. All'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24 e successive modificazioni, dopo il comma 9 bis è aggiunto il seguente:

“9 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di stipulazione di un nuovo contratto di gestione di impianto sportivo già esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di avviso pubblico e accreditamento presso l'ente disciplinante l'attività dell'impianto e l'obbligo del gestore di assicurare la raccolta delle scommesse all'interno del medesimo impianto.”.

Art. 11.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 19 novembre 2021.

MUSUMECI

Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali e il lavoro

SCAVONE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 6, comma 2:

- La legge regionale 10 agosto 2012, n. 47, recante "Istituzione dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2012, n. 26." è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 17 agosto 2012, n. 34, S.O.
- L'articolo 18 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, recante "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia.", così dispone:

"Osservatorio permanente sulle famiglie.

1. E' istituito presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali l'Osservatorio permanente sulle famiglie, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio, in particolare:

a) studia e analizza le situazioni di disagio, di devianza, di violenza, di monoparentalità, nonché del rapporto tra responsabilità familiari, impegni lavorativi e accesso ai servizi socio-educativo-assistenziali;

b) valuta l'efficacia degli interventi in favore delle famiglie realizzati dalla Regione, dagli enti locali, da altri enti, pubblici e privati, da gruppi e associazioni;

c) presenta agli organi regionali proposte sulla politica a sostegno della famiglia;

d) esprime pareri in ordine ai provvedimenti concernenti gli strumenti regionali di programmazione sociale e sanitaria che abbiano interesse per la famiglia.

3. La composizione dell'Osservatorio è determinata dall'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, il quale assicura la presenza di funzionari dell'Assessorato, di dirigenti delle strutture regionali direttamente interessate e di esperti scelti fra docenti universitari, rappresentanti delle associazioni di solidarietà familiare e rappresentanti delle associazioni dei comuni e delle province.

4. L'Osservatorio, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale delle strutture regionali di ricerca ed analisi. L'Osservatorio, previa apposita convenzione, può avvalersi anche di enti specializzati e di istituti universitari."

Nota all'art. 8, comma 1:

L'articolo 16 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, recante "Norme per la tutela e la valorizzazione della famiglia.", così dispone:

“Riconoscimento e valorizzazione dell'associazionismo di solidarietà familiare.

1. In attuazione del principio di sussidiarietà la Regione riconosce e valorizza le associazioni di solidarietà familiare rivolte a:

- a) dare impulso e attivare esperienze di autorganizzazione sociale delle famiglie;
- b) promuovere e gestire esperienze di sostegno e valorizzazione della famiglia;
- c) favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e nell'attività di cura familiare anche attraverso le madri di giorno e le banche del tempo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso l'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali un Registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare al quale accedono le associazioni che, oltre al rispetto dei requisiti statuari previsti dall'articolo 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 per le associazioni di promozione sociale, assicurino il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Le associazioni di solidarietà familiare iscritte nel Registro regionale possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 11, partecipano attraverso proprie rappresentanze nelle forme previste dagli atti di programmazione regionale in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria, alla progettazione e alla gestione dei servizi, possono beneficiare dell'utilizzo mediante comodato gratuito di beni mobili dismessi o di beni immobili in proprietà della Regione, degli enti locali, delle aziende unità sanitarie locali e di ogni altro ente di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

4. Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di tenuta del Registro, nonché l'iscrizione e cancellazione dallo stesso.”.

Nota all'art. 10, comma 1:

L'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24, recante “Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Competenze dei comuni. Distanze minime.

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da DGA, è vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del Testo Unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, all'interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza dai luoghi sensibili di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a:

- a) 300 metri per i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
- b) 500 metri per i comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti.

2. I comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi "Slot? No Grazie!" di cui al comma 3 dell'articolo 5, e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo autorizzato.

3. I centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili, ai sensi dell'articolo 1, qualora soddisfino le seguenti condizioni:

- a) risultino facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;
- b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali.

4. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

5. Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto dal comma 1:

- a) (lettera abrogata).
- b) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

6. È ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 110 del Testo Unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, e, in particolare, dal comma 943 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni.

7. È ammessa la sostituzione degli apparecchi guasti, fatto salvo quanto stabilito al comma 6.

8. Spetta al comune la competenza sui controlli, tramite la polizia locale, sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del disturbo da gioco d'azzardo e di garantire il monitoraggio anche utilizzando gli strumenti previsti dalla legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.

9. I comuni prevedono, nella fascia notturna nonché nella fascia oraria di ingresso e di uscita scolastiche, sospensioni orarie nell'attività di gioco con vincita in denaro praticata con gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del Testo Unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

9 bis. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell'originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto.

9 ter. *Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di stipulazione di un nuovo contratto di gestione di impianto sportivo già esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di avviso pubblico e accreditamento presso l'ente disciplinante l'attività dell'impianto e l'obbligo del gestore di assicurare la raccolta delle scommesse all'interno del medesimo impianto.*

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 239 - *Interventi per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo sul territorio della Regione*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati De Domenico, Lupo, Arancio, Barbagallo, Cafeo, Catanzaro, Cracolici, Dipasquale, Gucciardi, Lantieri e Sammartino il 5 aprile 2018. Trasmesso alla Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro' (V) il 19 aprile 2018 (adottato quale testo base e abbinato nella seduta n. 128 del 10 dicembre 2019).

Disegno di legge n. 372 - *Norme in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Assenza il 2 ottobre 2018. Già assegnato alla VI Commissione il 24 ottobre 2018, è stato riassegnato alla Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro' (V) il 17 febbraio 2020 (comunicato abbinamento nella seduta n. 146 del 26 febbraio 2020).

Disegno di legge n. 426 - *Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Campo, Cancellieri, Cappello, Ciano, Sunseri, Foti, Di Caro, Mangiacavallo, Palmeri, Siragusa, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito, Pagana, De Luca, Pasqua, Di Paola, Marano e Schillaci il 13 novembre 2018. Trasmesso alla Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro' (V) il 21 novembre 2018 (abbinato nella seduta n. 128 del 10 dicembre 2019).

Disegno di legge n. 701 - *Iniziative a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Lantieri il 17 febbraio 2020. Trasmesso alla Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro' (V) il 18 febbraio 2020 (comunicato abbinamento nella seduta n. 146 del 26 febbraio 2020).

Disegno di legge n. 742 - *Norme a tutela dei minori: istituzione dell'Osservatorio regionale sui minori e sulle forme e condizioni di disagio adolescenziale e giovanile, misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di Bullismo-Cyber-bullismo-Pedofilia-Cyber-pedofilia-Sexting*. Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Cannata il 6 maggio 2020. Trasmesso alla Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro' (V) il 6 maggio 2020 (abbinato nella seduta n. 156 del 13 maggio 2021).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 128 del 10 dicembre 2019, n. 156 del 13 maggio 2020 e n. 216 del 9 giugno 2021.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 156 del 13 maggio 2020.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 255 del 26 maggio 2021.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 216 del 9 giugno 2021.

Relatore: Dipasquale.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 275 del 29 giugno 2021 e n. 296 del 3 novembre 2021.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 296 del 3 novembre 2021.

(2021.47.2544)012